



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95

OGGETTO: ADESIONE, DA PARTE DEI COMUNI, ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

L'anno **duemilatredici**, addì **17/12/2013** alle ore **21.05** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenti
SIMONI Lucio	Presidente SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere SI
TABONE Renzo	Consigliere SI
SADA Aristide	Consigliere SI
SPANO' Antonio	Presidente SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere AG
BORELLO Cesare	Consigliere AG
PICCIOTTO Mario	Consigliere SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco per la relazione introduttiva. Egli illustra i punti salienti dello Statuto.

Sul merito della deliberazione invita l'Assessore Marceca ad integrare rispetto agli aspetti più tecnici dei servizi, in quanto Vice Presidente della Comunità Montana.

Interviene il Consigliere Picciotto il quale lamenta in particolare che la quota di consiglieri assegnata alle minoranze sia troppo esigua, essa deve essere almeno del 30%. Ha dei dubbi anche sulla chiarezza del sistema di doppia maggioranza. E' favorevole sulla volontà politica dell'Unione, ma non sulla concreta bozza di Statuto che lo vede in questo caso contrario alla deliberazione, se venisse confermata nella sua interezza.

Risponde l'Assessore Marceca.

Interviene il Consigliere Sada il quale ritiene che, a suo parere, sia una questione politica e non di territorio.

L'Assessore Marceca precisa che l'unione nasce sul presupposto di non occuparsi di Tav.

Il Consigliere Picciotto fa notare come Marceca riesca a "rispondere senza rispondere". Ribadisce però le sue osservazioni. Rileva che non è prevista in Statuto la procedura di ammissione successiva dei Comuni.

Il Sindaco sottolinea che questa è la sintesi del lavoro fatto con gli altri Comuni.

Il Consigliere Spanò ritiene che in fondo lo spirito di questo Consiglio comunale sia quello della votazione a maggioranza, di portare a conoscenza la minoranza delle scelte, ma non di condividerle.

Risponde l'Assessore Marceca al quale segue l'intervento del Consigliere Picciotto, che richiede dei chiarimenti sulla natura di "bozza" dello Statuto proposto.

Si dà atto che alle ore 22,55 esce dall'aula il Sindaco: presenti n. 14 componenti.

Interviene il Segretario Generale Dr. Sigot il quale precisa che si tratta di una bozza di Statuto, ma proposta in via ufficiale, per cui la sua approvazione costituisce l'adesione formale dell'ente, se approvata con le dovute maggioranze.

L'Assessore Marceca propone di scindere eventualmente la proposta di deliberazione in due dispositivi e due votazioni:

- 1) Volontà di aderire all'Unione
- 2) Approvazione dello Statuto

Il Presidente Simoni chiede ai Consiglieri del gruppo "Grande Avigliana" se il loro voto sarà comunque contrario, anche in questo caso di divisione delle votazioni ed il capogruppo conferma.

Non ritiene quindi di modificare la proposta in votazione, la motivazione del voto contrario del Consigliere Picciotto e la sua posizione potranno desumersi dalle sue dichiarazioni e dal verbale.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco,

Vista la proposta di deliberazione n. 99 dell'11/12/2013 presentata dal Sindaco, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "ADESIONE, DA PARTE DEI COMUNI, ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale:

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali:

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 4.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 2/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento di Contabilità:

Presenti e Vontanti: n. 15

Voti Favorevoli n. 12 (il Sindaco, Patrizio A., e i Consiglieri Giurati, M., e i Consiglieri

III. 12 (il Sindaco Patrizio A. e i Consiglieri Simoni, Marceca, Mattic, Tavan, Morra, Archinà, Crocasse, Rovida, Paganini, Patti, P. T. 1)

Voti Contrari Tavan, Morra, Alchimia, Crosasso, Reviglio, Bussetti, Patrizio R. e Tabone) n. 3 (i Consiglieri Sada e Spanò del gruppo "Grande Avigliana" e il Consigliere Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana")

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito:

Con 12 voti favorevoli e 3 contrari (Sada, Spanò, Picciotto) su 15 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente:

DELIRERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione.

Area Amministrativa

Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 99
redatta dal Sindaco

OGGETTO: ADESIONE, DA PARTE DEI COMUNI, ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO.

Premesso che:

- in data 28.9.2012 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la Legge Regionale n. 11, pubblicata sul supplemento n. 2 del 28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI", dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno, venerdì 28 settembre 2012.
- Con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le disposizioni dettate dalla Legge 7.8.2012, n. 135 di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, in particolare quelle sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5).
- In particolare il capo VII della suddetta Legge regionale di riordino amministrativo, con gli articoli dal 12 al 18, ha normato la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione.
- L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, adempiendo a quanto disposto dal 1^o comma dell'art. 12 della Legge Regionale, in data 13 dicembre 2012 ha tenuto l'assemblea decisoria, richiesta dalla L.R. da espletarsi entro il termine perentorio del 27.12.2012, trasmettendo a questo Comune i relativi atti con nota prot. n. 0012206 del 27/12/2012.
- In tale assemblea i Sindaci presenti, a maggioranza, hanno riconosciuto "l'ambito territoriale della comunità montana come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni", finalizzate all'esercizio in forma associata dei servizi comunali e delle funzioni montane.
- Si sono svolte, successivamente, parecchie riunioni dell'Assemblea dei Sindaci per affrontare le questioni conseguenti alla trasformazione della Comunità Montana, nominando, in data 2 settembre 2013, due gruppi di lavoro, uno per il riparto fra le Unioni montane delle attività e delle passività della scioglienda Comunità Montana, con rappresentanti di tutti i territori interessati, l'altro per la redazione di una bozza di Statuto per l'Unione della Bassa Valle Susa con rappresentanti limitati a tale territorio; inoltre l'Assemblea dei Sindaci, con determinazione n. 61 in data 2 ottobre 2013 ha preso atto della costituzione, sul territorio, di quattro unioni di comuni, fra cui quella della Bassa Valle Susa.
- Il gruppo di lavoro riunito per la predisposizione della bozza di Statuto ha elaborato un documento, trasmesso ai Sindaci per la formulazione di prime osservazioni, espresse in apposite riunioni del gruppo di lavoro, allargato a tutti i Sindaci del territorio della Bassa Valle Susa e Val Cenischia, nelle quali è stata altresì presentata un'ipotesi di bilancio di massima e di struttura operativa dell'Unione montana.

- Nel frattempo, la Comunità Montana delle Alpi del Mare ha presentato, nel mese di settembre, ricorso al TAR Piemonte avverso i decreti di nomina dei commissari liquidatori delle Comunità Montane, sollevando dubbi di legittimità costituzionale della Legge Regionale 11/2012. In tale contesto, l'Assessorato al Personale e organizzazione, modernizzazione e innovazione della PA, parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana della Regione Piemonte ha elaborato il D.D.L. n. 373 in data 22.10.2013, “*Legge sulla montagna*”, riconoscendo nell'unione dei comuni la forma associativa in grado di rivestire il ruolo attuatore delle politiche regionali per la montagna, prevedendone il subentro alle Comunità montane nell'esercizio delle funzioni più strettamente connesse alla specificità delle zone montane e fissando un termine per la costituzione delle unioni montane congrue sotto il profilo della consistenza demografica e dell'omogeneità territoriale.
- Il citato D.D.L. 373/2013 lascia impregiudicata la scelta dei comuni circa le modalità per adempiere agli obblighi in tema di esercizio associato delle funzioni, imposte dalla disciplina dello Stato, ed interviene sulla L.R. 11/2012 abrogandone gli articolo 13 e 17, riscrivendo sostanzialmente la tipologia dell'unione montana, definendone funzioni, finanziamenti, requisiti, ambiti territoriali, normando risorse umane e strumentali.
- Contemporaneamente è all'esame del Parlamento il D.D.L. n.1542 (cosiddetto Delrio), presentato il 20 agosto 2013, che a sua volta interviene nella materia delle unioni di comuni, apportando modifiche all'art. 32 del TUEL 267/2000 e differendo il termine previsto per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in forma associata, da parte dei Comuni, modificando l'art.19 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012.
- E' stata pertanto predisposta una nuova bozza di Statuto dell'Unione montana della Bassa Valle Susa e Val Cenischia che tenesse conto delle modifiche conseguenti ai citati DDL, trasmessa ai Comuni per la formulazione di ulteriori osservazioni.
- L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, riunita in data 5 dicembre 2013, valutate le osservazioni pervenute e discusse in tale sede ha stabilito, a maggioranza: di approvare le modifiche all'articolato ritenute accoglibili in sede di dibattito esprimendo, con separata votazione, la volontà politica di applicazione, nel testo statutario, della normativa prevista dal DDL 373 della Regione Piemonte e dal DDL 1542 nazionale (Delrio) .I Sindaci hanno convenuto sull'urgenza di esprimere la manifestazione di volontà del proprio Comune all'adesione all'Unione montana nel più breve tempo possibile, e comunque entro la fine del corrente anno.
- Dato atto che:
 - in questa Assemblea di Sindaci erano assenti i Comuni di Condove e di Rubiana;
 - si è proceduto a votazione sulla definizione delle modifiche e di un testo finale di Statuto dell'Unione da proporre ai Comuni, votazione che ha riportato il voto favorevole di 18 Comuni e l'astensione dei Comuni di Susa, S.Antonino di Susa e di Borgone Susa;
 - si è proceduto a una seconda votazione sulla volontà politica di applicazione, nel testo statutario, della normativa prevista dal DDL 373 della Regione Piemonte e dal DDL 1542 nazionale (Delrio), che ha riportato il voto favorevole di 20 Comuni e l'astensione del Comune di Susa;
- Successivamente la Comunità Montana, con nota prot. n.0011584 del 9 dicembre 2013, ha trasmesso ai Sindaci dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia la nuova bozza di Statuto, che ha recepito le modifiche approvate nell'Assemblea dei Sindaci, chiedendo ai Consigli comunali di esprimere l'atto di formale adesione all'Unione montana entro il corrente anno.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31 gennaio 2013, con oggetto “INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE QUALE AMBITO OTTIMALE DI GESTIONE ASSOCIATA PER LA COSTITUZIONE DI UNA O PIU' UNIONI MONTANE DI COMUNI.” , con la quale, a seguito del processo avviato dalla L:R: 11/2012, si era aderito a quanto deliberato nell'Assemblea

dei 43 Sindaci con verbale n. 1 del 13.12.2012 e conseguentemente stabilendo che “l’ambito territoriale dell’attuale Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone è individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di più “unioni montane di comuni”, ai sensi dell’art.12 della L.R. 11/2012,(...), approvando conseguentemente all’interno dell’attuale Comunità Montana l’individuazione con la correlata definizione territoriale, degli ambiti territoriali ottimali di gestione associata con le forme associative di seguito identificate e precisamente così determinate:

Ambito 1 - Unione montana Valle Susa costituita da 37 Comuni: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

Ambito 2 - Unione montana Val Sangone costituita da sei Comuni: Reano, Valgioie, Trana, Giaveno, Coazze, Sangano.

Preso atto che invece, nel prosieguo del percorso istituzionale prima ricordato, le difformi determinazioni di vari Consigli comunali hanno portato a una situazione diversa da quella prefigurata nella citata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci (peraltro già non unanime); quindi all’interno dell’Ambito 1 si sono già costituite o si stanno costituendo 2 Unioni montane per i 14 Comuni già dell’Alta Valle Susa, rimanendo quindi ora da definire la situazione e le scelte dei 23 Comuni che già appartenevano alla ex Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia;

La proposta che si presenta al Consiglio Comunale di Avigliana è di aderire alla costituenda Unione Montana di Comuni, in riferimento alla continuità delle funzioni di sviluppo della montagna, ai servizi di area vasta ed ai servizi associati in corso ed eventualmente a quelli nuovi da attivare. In particolare ci si riferisce anche al nuovo disegno di legge regionale che prevede un finanziamento per le Unioni montane che saranno costituite.

Circa l’articolo 1 dello Statuto, recante i nominativi dei Comuni aderenti, al fine di evitare l’incertezza formale delle singole adesioni, in particolare si propone di approvarlo con l’indicazione che esso riporterà i nomi di quei Comuni che, tra i 23 già appartenenti alla ex Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, avranno formalizzato l’adesione e approvato lo Statuto nelle forme previste;

Dato atto che lo Statuto e l’Atto costitutivo sono approvati con le medesime procedure e quorum qualificati previsti dall’art. 6 comma 4 del TUEL 267/2000¹;

Atteso che occorre manifestare la volontà di aderire all’Unione montana, che si esplicita nell’esame e conseguente approvazione della bozza di Statuto della futura “Unione montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia”;

Visto il testo concordato nell’assemblea dei Sindaci, come descritto nella bozza di Statuto dell’Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia, composto da 36 articoli, che si allega al presente provvedimento affinché ne diventi parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;

¹ n.b. attenzione alla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati che, secondo la tesi restrittiva del Ministero dell’Interno richiederebbe, per i Comuni con il Consiglio di 16 consiglieri e il Sindaco, 17 totali, una maggioranza di 12 voti favorevoli, ovvero le 2 votazioni successive a maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni)

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. Di manifestare la volontà del Comune di Avigliana di aderire all'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia;
2. Di approvare la bozza dello "Statuto" dell'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia, composto da n. 36 articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione affinché ne diventi parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto in particolare che, circa l'art. 1 comma 1, esso viene approvato con l'indicazione che esso riporterà i nomi di quei Comuni che, tra i 23 già appartenenti alla ex Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, avranno formalizzato l'adesione e approvato lo Statuto nelle forme previste;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, in conseguenza dell'approvazione del Consiglio comunale, alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone;
5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 11 dicembre 2013

Il Segretario Generale
F.to (Dr Livio SIGOT)

Il Sindaco
F.to (Angelo PATRIZIO)



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2013 / 99

Ufficio Proponente: **Sindaco**

Oggetto: **ADESIONE, DA PARTE DEI COMUNI, ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Sindaco)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2013

Il Responsabile di Settore

Livio Sigot

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile quale atto di intenti

Data 12/12/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA

Nell'assemblea dei Sindaci del 5 dicembre 2013 sono state esaminate le modifiche proposte dalle amministrazioni comunali alla bozza precedentemente trasmessa. I Comuni di Condove e Rubiana non erano presenti alla riunione mentre i Comuni di Borgone Susa, Sant'Antonino di Susa e Susa si sono astenuti nella votazione sulle modifiche proposte all'articolo dello Statuto (indicate in rosso nel presente testo) e per questo motivo sono stati racchiusi fra le parentesi.

Per l'approvazione dello Statuto è necessario conoscere i Comuni aderenti per indicarli nell'elenco. Si invitano pertanto le suddette Amministrazioni comunali a comunicare con tempestività le proprie determinazioni, in quanto i Consigli comunali per l'espressione della manifestazione di interesse all'adesione all'unione montana sono convocati a decorrere dal 13 dicembre.

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione, scopo e funzioni dell'Unione montana

- | | |
|--|--|
| 1. I Comuni di Almese, Avigliana, (Borgone Susa,) Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, (Condove), Mattie, Mompantero, Novalesa, (Rubiana), San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, (Sant'Antonino di Susa), (Susa), Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 , della L.R. 28.09.2012 n.11 e della L.R./2013 (conversione del DDL n. 373/2013) , costituiscono l'Unione montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia - di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi e per la gestione delle funzioni di area vasta indicate dalla normativa regionale. | |
| 2. L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali. | |
| 3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono. | |
| 4. All'interno dell'Unione montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità, attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni. | |

5. L'Unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

L'unione montana esercita inoltre, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- le funzioni e i servizi propri dei comuni che le verranno conferiti;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le funzioni di sviluppo e promozione del territorio;
- le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, in particolare in materia di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, economia forestale, energie rinnovabili, opere di manutenzione ambientale, difesa dalle valanghe, turismo in ambiente montano, artigianato e produzioni tipiche, mantenimento dei servizi essenziali, servizio scolastico, incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
- L'Unione può altresì esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata ai sensi dell'art.14, commi 27 e 28. del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n.122.

6. L'unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

7. I Comuni montani che non fanno parte dell'Unione si convenzionano con l'Unione montana per l'esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e Val Cenischia".

2. La sede legale provvisoria dell'Unione montana è Villa Ferro, a Bussoleno, nella quale si svolgono di regola le adunanze degli organi elettivi dell'Unione. La sede definitiva potrà essere individuata in uno dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente

<p>dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.</p>	
<p>3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.</p>	
<p>4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.</p>	
Art. 4 - Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi	
<p>1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il sistema della doppia maggioranza degli aderenti all'unione, data sia dal numero dei Comuni che degli abitanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.</p>	
<p>2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.</p>	
<p>3. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, la Comunità Montana preesistente, in sede di avvio dell'Unione, mette a disposizione la sede, le attrezzature ed il personale dipendente, secondo modalità stabilite con specifica intesa. L'ulteriore personale necessario, nel rispetto dei criteri di economia, efficienza ed efficacia, verrà messo a disposizione dai Comuni aderenti nei modi consentiti dalla legge.</p>	
<p>4. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, può essere conferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo assunto dai Consigli dei Comuni conferenti e dal Consiglio dell'Unione.</p>	
<p>5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni montani non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.</p>	
<p>6. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia predisposto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza, e le risorse per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.</p>	

CAPO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
- il Consiglio
 - il Presidente
 - la Giunta
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori comunali in carica dei Comuni associati , secondo le disposizioni dei successivi articoli.
- Art. 6 - Composizione del Consiglio**
- Il Consiglio dell'Unione è composto da un membro per ogni Comune associato in rappresentanza della maggioranza e da tre rappresentanti delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
 - Il rappresentante del Comune in seno all'Unione è il Sindaco, ovvero un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.
 - I rappresentanti delle minoranze sono eletti, fra i medesimi consiglieri di minoranza, dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitati a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'ultimo censimento ed elegge , con la presenza della metà più uno dei componenti, i tre rappresentanti delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti con il sistema a unica preferenza. Qualora in corso di mandato, per dimissioni o altre cause, venga a cessare uno dei componenti di minoranza, gli subentra il primo dei non eletti nel corso della Conferenza straordinaria.
 - Tutte le deliberazioni del Consiglio sono approvate con doppia maggioranza , data dal numero dei Consiglieri e degli abitanti .
 - Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
 - La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, direttamente assicurata dal Sindaco, ovvero attraverso il membro designato, deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
 - Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una diversa determinazione, il Sindaco è considerato

<p>componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.</p>	
<p>7. Il Sindaco può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.</p> <p>8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.</p> <p>9. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.</p>	
<p>Art. 7 - Seduta di insediamento del Consiglio</p> <p>1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal Sindaco (o suo rappresentante nominato) del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede e pone all'ordine del giorno la convalida dei rappresentanti comunali designati, l'elezione del Presidente e della Giunta.</p>	
<p>Art. 8 - Competenze del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti. Per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza dei 2/3.</p> <p>2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.</p> <p>3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.</p> <p>4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.</p>	
<p>Art. 9 - Funzionamento del Consiglio</p> <p>1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.</p> <p>2. Il Consiglio adotta, con la maggioranza dei 2/3, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.</p>	
<p>Art. 10 - Status dei Consiglieri</p> <p>1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.</p>	

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri nominati dal Sindaco che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.

2. I Consiglieri (Sindaco o consigliere nominato dal Sindaco) durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale discolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, per i rappresentanti nominati dal Sindaco, per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca da parte del Sindaco ;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione da essi nominati, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, a designare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

3. I Consiglieri che rappresentano le minoranze consiliari sono sostituiti con le modalità individuate

all'art.6.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 - Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere componenti dell'esecutivo dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. L'elezione del Presidente e della Giunta, per un totale di 7 componenti dell'organo esecutivo, avviene con votazione palese, a maggioranza qualificata dei 2/3.

Art. 15 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione
- convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno ;
- firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze ;
- impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

- i. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 16 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 5 membri, denominati assessori, per un totale di 7 componenti..
3. Ad un componente dell'Esecutivo è attribuita apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa, comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

Art. 18 - Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
 - ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli

<p>dallo Statuto e dai regolamenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi. <p>3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.</p> <p>4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.</p> <p>5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.</p> <p>6. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.</p>	
--	--

CAPO III - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 - Principi generali	
<p>1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.</p> <p>2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.</p> <p>3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.</p> <p>4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.</p> <p>5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici.</p>	

dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 - Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione determinandone finalità, obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.

4. Le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte, in sede di insediamento dell'Unione montana, da un dipendente della preesistente comunità montana in possesso dei requisiti richiesti nominato dal Presidente o, in assenza, da un Segretario comunale nominato dal Presidente, scelto tra i Segretari comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione.

CAPO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 - Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e di altri Enti locali
- contributo ordinario dei Comuni aderenti
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi

<ul style="list-style-type: none"> - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento - rendite patrimoniali - accensione di prestiti - prestazioni per conto di terzi - altri proventi o erogazioni. 	
--	--

Art. 23 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredata dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 - Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 - Revisore dei conti

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta.

<p>L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.</p> <p>4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.</p> <p>5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.</p> <p>6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>7. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII⁸, articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e i limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.</p>	
---	--

Art. 27 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V⁸ ed in particolare dal Capo I° (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000.

Art. 28 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dell'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.11 del 28.09.2012 ;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V - DURATA, RECESSO E SCIOLIMENTO

Art. 29 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di dieci anni , salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 - Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal

<p>Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.</p>	
<p>3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.</p>	
<p>Art. 31- Effetti e adempimenti derivanti dal recesso</p>	
<p>1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p>	
<p>2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:</p>	
<p>a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.</p>	
<p>b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.</p>	
<p>c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.</p>	
<p>3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.</p>	
<p>Art. 32 - Scioglimento dell'Unione</p>	
<p>1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.</p>	
<p>2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, salvaguardando i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.</p>	

CAPO VI - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 - Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai

<p>singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.</p> <p>2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.</p> <p>3. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.</p>	
--	--

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Atti regolamentari	
1.Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.	
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.	
3. Gli atti regolamentari dell'Unione richiedono per l'approvazione la maggioranza dei 2/3.	
4..In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.	

Art. 35 - Rinvio	
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio :	
a) alle norme della Legge Regionale n.11/28.09.2012 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”;	
b) alle norme della Legge Regionale n. /2013 “Legge sulla montagna”(conseguente al DDL 373);	
c) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.	

Art. 36 - Entrata in vigore	
a) Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/18.08.2000 e s.m.i.	
b) Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.	

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SIGOT Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Avigliana, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

viene

pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

viene

ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

è divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente esegibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

